



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAUSIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di sanzioni per tardivi versamenti e di oneri di riscossione dei tributi

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante le nuove norme introdotte dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, meglio nota come «delega fiscale», e dai relativi decreti attuativi in tema di sanzioni, interessi e compenso degli agenti di riscossione, l'aggravio sulle cartelle esattoriali cagionato da sanzioni edittali, interessi di mora e compensi esattoriali di riscossione resta molto elevato e costituisce un obiettivo ostacolo al recupero delle effettive somme evase e iscritte al ruolo.

Il presente disegno di legge si propone di fissare tetti certi ai suddetti oneri e fissarli al ribasso, con un sistema che premi il contribuente operoso, consentendo anche un recupero più rapido e lo sblocco di una notevole quantità di crediti incagliati, anche nell'ottica di un rinnovato rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.

Il disegno di legge si compone di tre articoli che affrontano rispettivamente il tema delle sanzioni edittali, degli oneri e spese di riscossione e, infine, degli interessi moratori.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Attualmente il regime sanzionatorio per i ritardati o omessi versamenti diretti prevede una sanzione pari al 30 per cento degli importi non versati e per gli effetti di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è prevista una riduzione alla metà in caso di pagamento tempestivo

da parte del contribuente (novanta giorni). L'articolo 1 del presente disegno di legge fissa al 15 per cento la sanzione, ridotta della metà per i versamenti effettuati entro i novanta giorni; non saranno invece dovute sanzioni in caso di pagamento con un ritardo che non superi i quindici giorni.

L'articolo 2 fissa al 10 per cento della somma iscritta a ruolo il tetto massimo degli oneri e delle spese di riscossione, modificando così, con l'introduzione di un nuovo comma, l'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

L'articolo 3, infine, modifica l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2015. Attualmente la norma prevede una misura unica per la determinazione degli interessi nell'ambito di una forbice tra lo 0,5 e il 4,5, che avvenga tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica apportata viene abbassato il tetto massimo al 3,5 per cento, stabilendo che fino all'emanazione del decreto ministeriale che fissi la percentuale si applica in ogni caso la misura minima (0,5 per cento).

Relativamente agli interessi di mora di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il direttore dell'Agenzia delle entrate individua annualmente il tasso, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi e comunque compreso nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3,5 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

«1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al quindici per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione non è dovuta».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli oneri e le spese di riscossione a carico del debitore di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso superare complessivamente il 10 per cento delle somme iscritte a ruolo».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento».

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è sostituito dal seguente:

«3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, relativamente ai tassi di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso dei tributi di cui al comma 1, si applica la misura minima, pari allo 0,5 per cento. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi e compreso nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3,5 per cento».